

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	2
COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)	»	5
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	9
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	15
<i>INDICE GENERALE</i>	»	16

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia-Partito Liberale Italiano: Misto-Noi Sud LA-PLI.

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO:

Disegno di legge recante norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. C. 2505 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e XII) (*Esame e conclusione. – Parere con condizioni e osservazioni*) 2

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 24 giugno 2010. — Presidenza del presidente Antonino LO PRESTI.

La seduta comincia alle 18.10

Disegno di legge recante norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili.

C. 2505 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e XII).

(*Esame e conclusione. – Parere con condizioni e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Nino LO PRESTI, *presidente*, comunica che svolgerà le funzioni di relatore in sostituzione dell'onorevole Occhiuto, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2505, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, da ultimo, nella seduta del 23 giugno;

rilevato che esso è sottoposto all'attenzione del Comitato in virtù della richiesta, proveniente dalle Commissioni competenti per il merito, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4;

evidenziato inoltre che:

esso reca un contenuto omogeneo, finalizzato a regolare il fenomeno delle comunità giovanili; in tale ambito si indicano i requisiti costitutivi (articolo 2), si disciplina l'utilizzo del Fondo nazionale per le comunità giovanili (articoli 3 e 6, comma 2), si prevede l'istituzione di un apposito registro nazionale (articolo 5) e si definiscono le modalità operative dell'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili (articolo 4);

il provvedimento definisce dunque una fattispecie di formazione sociale che si affianca, in relazione ai requisiti oggettivi della propria attività, a quelle già previste, in particolare, dalla legge che disciplina le associazioni di promozione sociale (legge n. 383 del 2000) e, per alcuni limitati profili, dalla legge che riconosce le organizzazioni di volontariato (legge n. 266 del 1991), rispetto alle quali il principale elemento di differenziazione risiede nel profilo soggettivo anagrafico dei partecipanti;

il testo effettua, agli articoli 3 e 4, una modifica non testuale dell'articolo 1,

comma 556, della legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005) recante la disciplina dell'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili (che il testo integra definendone la composizione ed i compiti), e dell'omonimo Fondo nazionale, per il quale si destina una quota della dotazione ai compiti istituzionali del Dipartimento mentre esso è attualmente finalizzato, nella sua interezza, alla « realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili »;

il disegno di legge effettua sia all'articolo 5, comma 1, sia all'articolo 6, comma 1, richiami normativi generici alla legge n. 383 del 2000, « per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge » e con riferimento alle disposizioni della medesima legge « in quanto compatibili »;

il disegno di legge presentato dal Governo è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170; è altresì allegato il parere reso dalla Conferenza Stato-Regioni;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

valuti la Commissione la necessità di precisare se i riferimenti alle « comunità giovanili » contenuti all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 4, commi 1 e 3 – volti a riconoscere a tali soggetti una funzione di collaborazione con il Dipartimento della Gioventù nonché il potere di designare cinque membri dell'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili – debbano essere intesi con riguardo a tutte le comunità o solo a quelle registrate ai sensi dell'articolo 5;

all'articolo 3, comma 1, lettera b) – che si riferisce agli interventi di recupero, riadattamento e sistemazione di « edifici e di strutture pubblici e privati con vincolo di destinazione d'uso a sede di comunità giovanili per un numero di anni da definire nella convenzione di cui all'articolo 2, comma 3, e comunque non inferiore a 10 anni » – si sopprima il riferimento agli edifici privati, atteso che l'articolo 2, comma 3, opera solo con riferimento alle comunità giovanili che utilizzino « edifici di proprietà pubblica ».

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 4, comma 5 – che demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro della gioventù, da adottare sentita la Conferenza unificata, la definizione dei criteri e delle modalità per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio sulle comunità giovanili – dovrebbe verificarsi la congruità della natura non regolamentare del decreto ivi previsto, atteso che esso ha il compito di definire elementi significativi delle fattispecie normative individuate agli articoli 4 e 5;

all'articolo 5, comma 2 – che richiama i « requisiti previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, o dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 » – dovrebbe valutarsi l'opportunità di esplicitare se gli articoli cui si intende fare riferimento siano gli articoli 2 e 3 della legge n. 383 del 2000 e l'articolo 3 della legge n. 266 del 1991; dovrebbe altresì precisarsi che la previsione secondo cui le comunità giovanili possono essere iscritte solo se siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, riguarda il solo caso in cui sia utilizzato un edificio di pubblica proprietà;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 1 – che indica un doppio requisito anagrafico dei membri

delle comunità giovanili – dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se debba valere al momento della costituzione delle comunità o per tutta la loro vita, come sembrerebbe dall'articolato tenuto conto che, in quest'ultimo caso, andrebbe disciplinato il caso di sopravvenuto mutamento del requisito anagrafico del complesso degli associati;

al medesimo articolo 2, comma 2 – ove si fa riferimento ad una consultazione delle Regioni, Province autonome ed autonomie locali («sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali») – dovrebbe verificarsi l'esigenza di specificare se siano coinvolti i soggetti rappresentativi degli enti territoriali (Conferenza unificata, Conferenza delle Regioni, ANCI e UPI);

all'articolo 3, comma 1, alinea – che riserva «una quota non superiore al 20 per cento, per il primo anno di esercizio dall'entrata in vigore della presente legge», del Fondo nazionale per le comunità giovanili ai compiti istituzionali del Dipartimento per le politiche giovanili – dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare se si intenda fare riferimento all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge o a quello immediatamente successivo;

all'articolo 5, comma 1 – ove si prevede l'accesso delle comunità ai finanziamenti del Fondo nazionale per le comunità giovanili ed ai benefici di cui al capo III della legge n. 383 del 2000 – dovrebbe valutarsi l'esigenza di precisare se, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla citata legge n. 383 del 2000 (che

operano «in quanto compatibili») sia sufficiente la sola iscrizione nel registro delle comunità giovanili o sia altresì necessaria l'ulteriore iscrizione nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 7;

al medesimo articolo 5, andrebbe altresì chiarita la portata normativa del comma 3 – in ordine all'iscrizione al registro – rispetto a quanto già stabilito dal comma 2, che evidentemente appare applicabile anche alle associazioni già esistenti;

all'articolo 6, comma 3 – secondo cui «il Ministro della gioventù trasmette annualmente una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento all'attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 4 e al monitoraggio delle attività svolte dalle comunità giovanili» – dovrebbe valutarsi l'opportunità di introdurre nella disposizione la previsione di un termine predefinito per la trasmissione della relazione nonché gli specifici elementi conoscitivi (quali ad esempio il numero di comunità costituite ed iscritte nel registro, il numero dei soggetti che beneficiano delle misure introdotte, gli esiti dei relativi monitoraggi e controlli) che devono necessariamente essere presenti nella relazione in quanto ritenuti essenziali per attivare una reale procedura di verifica interna al circuito Governo-Parlamento».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 18.20

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. Testo base C. 2505 Governo e C. 1151 Catanoso (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	5
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	8

SEDE REFERENTE

Giovedì 24 giugno 2010. — Presidenza del presidente della XII Commissione Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della gioventù Giorgia Meloni.

La seduta comincia alle 18.30.

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili.

Testo base C. 2505 Governo e C. 1151 Catanoso.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 febbraio 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sono pervenuti il parere favorevole con una osservazione della II Commissione Giustizia, il parere favorevole con un'osservazione della XIII Commissione Agricoltura, il parere con condizione e osservazioni del Comitato per la legislazione nonché il parere contrario della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Le Commissioni VII Cultura, X Attività produttive e XIV Politiche dell'Unione europea hanno comunicato, per le vie brevi, che non esprimeranno alcun parere.

La V Commissione Bilancio è attualmente convocata per l'esame in sede consultiva sul provvedimento in esame.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore per la I Commissione*, presenta, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, gli emendamenti 2.101 e 6.100 volti a superare alcuni aspetti di carattere formale (*vedi allegato*), di cui raccomanda l'approvazione.

Fa quindi presente che i rilievi contenuti nei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva e del Comitato per la legislazione così come le ulteriori questioni ancora da definire potranno essere oggetto di specifiche valutazioni ed approfondimenti nell'ambito del Comitato dei nove.

Il Ministro Giorgia MELONI esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.101 e 6.100 delle relatrici. Per quanto riguarda il parere che dovrà esprimere la Commissione Bilancio, intende comunque fare presente che le risorse previste dal provvedimento in esame sono già stanziare e nella disponibilità del Dipartimento per le politiche giovanili.

Sesa AMICI (PD) intende sottolineare come vi sia una questione politica di rilievo con riguardo al provvedimento in esame, che attiene al parere contrario reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, a riprova dei rischi di interferenza con le competenze regionali che vi sono con il disegno di legge in esame.

Come evidenziato dalla collega Lorenzin, auspica che nel Comitato dei nove potranno essere affrontate le numerose questioni ancora da definire, anche con riguardo al parere espresso dal Comitato per la legislazione.

Mario TASSONE (UdC), nel riservarsi di valutare la portata del parere del Comitato per la legislazione, auspica che il parere della Commissione Bilancio non sconvolga l'impianto del provvedimento come avvenuto di recente con riguardo al disegno di legge relativo alla Carta delle autonomie (C. 3118).

Manifesta inoltre perplessità riguardo a questo modo di procedere, visto che come avvenuto per molti altri provvedimenti i pareri delle Commissioni in sede consultiva vengono espressi sempre a ridosso della votazione del mandato al relatore a riferire in Assemblea o addirittura, per la V Commissione, direttamente per l'Assemblea. A questo si aggiunge il parere contrario reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, su cui chiede un approfondimento ulteriore alla relatrice, così come sugli altri pareri espressi.

Pierguido VANALLI (LNP) rileva come molti aspetti evidenziati nei pareri delle Commissioni in sede consultiva e del Comitato per la legislazione siano già stati affrontati nel corso dell'esame degli emendamenti presso le Commissioni riunite. Su altri profili vi era stata una riserva di approfondimento e l'auspicio è proprio quello di poter fare chiarezza nell'ambito del Comitato dei nove sugli aspetti ancora problematici. Con tali premesse, esprime il voto favorevole del suo gruppo.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore per la I Commissione*, evidenzia come vi sia da parte delle relatrici tutto l'interesse a svolgere un lavoro compiuto e positivo nel corso del Comitato dei nove per superare gli aspetti ancora problematici. Esprime quindi l'impegno a svolgere un lavoro concreto e a tenere conto dei pareri espressi come utili contributi per il miglioramento del testo.

L'auspicio è quello di giungere alla definizione di un testo condiviso e ben articolato.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.101 e 6.100 delle relatrici.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che la V Commissione Bilancio ha comunicato, per le vie brevi, che esprimerà il parere direttamente per l'Assemblea.

Mario TASSONE (UdC) rileva come non sia ininfluenza il parere contrario reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulla base di motivazioni sostanziali e in aderenza con il dibattito sul decentramento in atto.

Fa presente che il suo gruppo non può votare a favore del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea. Assumerà una posizione di attesa poiché servono dei chiarimenti che attengono al futuro assetto ordinamentale del paese. Non è inoltre possibile che la stessa maggioranza voti a favore del provvedimento in esame e, al contempo, esprima una valutazione contraria sul rispetto delle competenze regionali.

Pierguido VANALLI (LNP), nel richiamare quanto già evidenziato, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Sesa AMICI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione del suo gruppo sul provvedimento in esame sulla base di alcuni aspetti. In primo luogo, anche a seguito del dibattito nelle Commissioni — che è stato alquanto ristretto per rispettare la calendarizza-

zione in Assemblea del provvedimento – non sono state superate alcune perplessità di principio. Restano aperte importanti questioni su cui occorre ancora riflettere.

Al contempo, un approfondimento specifico andrà fatto, nell'ambito del Comitato dei nove, con riguardo al parere contrario reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, che pone un tema di rilievo di ordine generale.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, deputato Lorenzin

per la I Commissione e deputato De Nichilo Rizzoli per la XII Commissione, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 18.55.

ALLEGATO

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. Testo base C. 2505 Governo e C. 1151 Catanoso.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 4 sostituire la parola: esclusi con la seguente: indicati.

2. 101. Le Relatrici.

ART. 6.

Al comma 2, sostituire le parole: previa intesa con la con le seguenti: previa intesa acquisita in sede di e sopprimere le parole: ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

6. 100. Le Relatrici.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
SEDE CONSULTIVA:	
Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. C. 2505 e abb. (Parere alle Commissioni I e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	9
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	12

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 24 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.15 alle 18.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 giugno 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 18.25.

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili.

C. 2505 e abb.

(Parere alle Commissioni I e XII).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco MARSILIO, *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, recante norme in materia di riconoscimento e sostegno

delle comunità giovanili, è stato esaminato dalle Commissioni I e XII, che hanno apportato alcune modifiche al testo originario. Fa presente che il testo reca una clausola di invarianza degli oneri, di cui all'articolo 6, comma 3, ed è corredato di relazione tecnica, sottolineando che essa rimane pienamente utilizzabile anche alla luce delle modifiche apportate dalle Commissioni di merito. Con riferimento agli articoli 1 e 2, relativi alla disciplina delle comunità giovanili, ritiene necessario che il Governo fornisca ulteriori chiarimenti in merito al contenuto delle convenzioni, con particolare riferimento alle condizioni economiche connesse all'utilizzo degli immobili pubblici. Con riferimento all'articolo 3, relativo al fondo nazionale per le comunità giovanili, osserva che quanto precisato dalla relazione tecnica non trova del tutto riscontro nel testo in esame. Evidenzia che la norma, infatti, si limita ad individuare la misura complessiva dei finanziamenti a carico del Fondo in relazione alle diverse finalità ad esso attribuite, mentre le specifiche modalità di utilizzo delle risorse del Fondo non sono definite alle due distinte categorie di edifici, pubblici e privati. In particolare, con riferimento agli immobili di proprietà pri-

vata fa presente che la norma individua, tra gli interventi realizzabili a carico del Fondo, anche quelli di recupero e di riadattamento, mentre la relazione tecnica fa esclusivamente riferimento ad abbattimenti del canone. In ordine ai meccanismi applicativi della disciplina in esame, e in particolare sugli aspetti richiamati, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti, al fine di meglio precisare i possibili effetti finanziari della norma. Riguardo l'articolo 4, relativo all'osservatorio nazionale sulle comunità giovanili osserva che l'esclusione della corresponsione di compensi o gettoni di presenza ai componenti dell'Osservatorio non è contenuta dalle disposizioni in esame ma costituisce un'indicazione della relazione tecnica. Ritiene inoltre necessario che il Governo precisi quali risorse del Dipartimento della gioventù possano essere utilizzate per il funzionamento dell'Osservatorio, escludendo comunque che ciò possa incidere sulla funzionalità del Dipartimento stesso e su impegni di spesa già programmati. Osserva infine che la relazione tecnica non reca dati quantitativi volti a verificare l'effettiva possibilità che alle maggiori spese per i nuovi compiti assegnati si possa fare fronte con le predette risorse. Circa gli articoli 5 e 6, recanti l'istituzione del Registro delle comunità giovanili e l'applicazione di agevolazioni fiscali, rileva preliminarmente che il richiamo agli articoli 20, 21 e 22 della legge n. 383 del 2000 è contenuto nella relazione tecnica, mentre il testo fa più genericamente rinvio al Capo III della medesima legge, che include gli articoli da 18 a 32: « Prestazioni degli associati, disciplina fiscale e agevolazioni » nel settore delle associazioni di promozione sociale. Ciò premesso, osserva che le norme agevolative in esame fanno riferimento anche ad attività che sarebbero state, almeno in parte, effettuate pure in mancanza della disciplina relativa al riconoscimento delle comunità giovanili. In tal senso, ritiene che le norme in esame sembrano suscettibili di determinare una riduzione di gettito. Inoltre, rileva che l'estensione alle comunità giovanili delle agevolazioni in materia di imposte sui redditi appare suscettibile di

determinare, attraverso l'ampliamento della platea dei beneficiari, effetti di diminuzione della base imponibile, connessi ad un possibile aumento di somme deducibili o detraibili dalle imposte. Su tali aspetti ritiene opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione da parte del Governo. Rileva, infine, che anche l'istituzione e la gestione del registro delle comunità giovanili appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Sonia VIALE rinvia ad una nota predisposta dall'ufficio legislativo del Ministro della gioventù, che il Ministero dell'economia fa propria (*vedi allegato*).

Pier Paolo BARETTA (PD) nel ritenere la materia oggetto del provvedimento condivisibile e degna di interesse, rileva l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame al fine di procedere ad un ulteriore approfondimento.

Lino DUILIO (PD), associandosi alla richiesta dell'onorevole Baretta, ritiene che debbano essere approfondite le implicazioni finanziarie e sistematiche del provvedimento. In particolare, nel rilevare che le risorse destinate alle comunità giovanili sono tratte da un apposito fondo, sottolinea come si corra il rischio di determinare una parcellizzazione dei fondi destinati a beneficio dell'associazionismo. Ritiene, pertanto, necessario che il relatore ed il Governo chiariscano quale rapporto esista tra il disegno di legge in esame e la disciplina di riferimento in materia di associazionismo, dal momento che le comunità giovanili appaiono rientrare nell'ambito del fenomeno associativo.

Rolando NANNICINI (PD) ricorda che la relazione tecnica precisa che le disposizioni della legge n. 383 del 2000 applicabili alle comunità giovanili iscritte nel registro sono quelle recate dagli articoli 20, 21 e 22, che prevedono in particolare la decommercializzazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte

sui redditi, delle attività svolte in attuazione degli scopi istituzionali verso gli associati e i loro familiari conviventi; le agevolazioni fiscali in materia di imposta sugli intrattenimenti; la disciplina agevolativa, deducibilità o detraibilità dalle imposte sui redditi, delle erogazioni liberali. Con riferimento a quest'ultima fattispecie, chiede che il Governo chiarisca se si intenda introdurre un meccanismo agevolativo simile a quello relativo alla destinazione del 5 per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche. Richiamando quanto già affermato dal relatore, fa presente che l'estensione alle comunità giovanili delle agevolazioni in materia di imposte sui redditi appare suscettibile di determinare, attraverso l'ampliamento della platea dei beneficiari, effetti di diminuzione della base imponibile, connessi ad un possibile aumento di somme deducibili o detraibili dalle imposte. Rileva quindi come l'estensione di tale regime agevolativo debba essere adeguatamente quantificato e ritiene pertanto che vada individuata la necessaria copertura.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, ritiene che, alla luce delle considerazioni svolte, si dovrebbe valutare l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, eventualmente rendendo il prescritto parere al-

l'Assemblea. Sul punto, chiede quale sia l'avviso dei capigruppo presenti.

Pier Paolo BARETTA (PD) ribadisce l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame per un ulteriore approfondimento.

Massimo VANNUCCI (PD), nel formulare i migliori auguri al nuovo sottosegretario, chiede tuttavia di approfondire ulteriormente le questioni sollevate dal relatore e dai deputati che sono intervenuti nel dibattito. All'uopo, ritiene che il Ministero dell'economia e delle finanze dovrebbe predisporre una propria nota.

Gioacchino ALFANO (PdL), pur rilevando che già ora, alla luce della documentazione depositata dal rappresentante del Governo, sussisterebbero le condizioni per esprimere un parere, al fine di garantire la permanenza dei consueti rapporti di stima e collaborazione con i gruppi di minoranza, ritiene che possa comunque accedersi alla richiesta di rinvio formulata dall'onorevole Baretta.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, in considerazione del dibattito svoltosi, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà convocata nella giornata di martedì 29 giugno.

La seduta termina alle 18.45.

ALLEGATO

**Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili
C. 2505 e abb.**

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO



*Presidenza del Consiglio dei
Ministri*

*Ufficio Legislativo
del
Ministro della Gioventù*

Oggetto: A.C. 2505 Disegno di legge "Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili".

Con riferimento alla nota indicata in oggetto, con la quale codesto Ufficio ha fatto pervenire le osservazioni formulate sul provvedimento dal Servizio Bilancio della Camera dei Deputati, si rappresenta quanto segue.

La prima disposizione presa in considerazione sotto il profilo finanziario è l'articolo 2, comma 3 sulla quale si chiede al Governo di "fornire ulteriori chiarimenti in merito al contenuto delle convenzioni, con particolare riferimento alle condizioni economiche connesse all'utilizzo degli immobili pubblici".

L'articolo 2, comma 3 del d.d.l. prevede che "Nel caso in cui la comunità giovanile utilizzi edifici di proprietà pubblica, il rapporto tra l'ente concedente e la comunità giovanile è regolato da apposite convenzioni, anche con riferimento alla responsabilità per danni all'immobile e alla stipula del relativo contratto di assicurazione ai sensi della normativa vigente in materia di utilizzo di beni pubblici."

In proposito si è ritenuto che, come evidenziato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con nota 6527 dell'11 maggio 2009, stante "l'appartenenza dei beni a soggetti pubblici - Stato, Enti territoriali, ecc. - i titoli giuridici costitutivi del citato rapporto sono, di norma, rappresentati da atti di concessione o contratti di locazione, a seconda della natura, demaniale o patrimoniale, del bene. Ciò, anche nel presupposto che l'utilizzo di cui trattasi sia inteso come esercitato a titolo oneroso in attuazione del principio dell'ottimale impiego dei beni pubblici, principio che deve costituire il punto di riferimento per la valutazione delle convenzioni in esame.

Sulla base delle considerazioni suesposte nella relazione tecnica si è ritenuto di dover specificare che l'utilizzo di edifici di proprietà pubblica da parte delle comunità giovanili deve essere regolato da apposite convenzioni nel rispetto «della normativa

vigente in materia di utilizzo di beni pubblici», siano essi demaniali o patrimoniali, al fine di salvaguardare il principio dell'ottimale impiego dei beni medesimi.

Altra disposizione del d.d.l. sulla quale si chiedono chiarimenti volti a precisare meglio i possibili effetti finanziari è l'articolo 3, comma 1, lett. b).

L'articolo 3, comma 1, lett. b) del d.d.l. prevede che una parte delle disponibilità del Fondo nazionale per le comunità giovanili sia destinata ad interventi di recupero, riadattamento e sistemazione di edifici e di strutture sia pubblici che privati con vincolo di destinazione d'uso a sede di comunità giovanili per un numero di anni da definirsi nella convenzione di cui all'articolo 2, comma 3.

Al riguardo, su indicazione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, si è provveduto a modificare la relazione tecnica facendo presente, in particolare, che il numero di anni di vincolo di destinazione d'uso dell'immobile a sede delle comunità giovanili dovrà essere strettamente collegato alla misura del finanziamento previsto a tali fini, da parte del Dipartimento delle gioventù senza operare alcuna fuorviante distinzione fra sedi pubbliche e private.

In riferimento agli edifici privati, per quanto attiene, in particolare, agli interventi di recupero, riadattamento e sistemazione, è stata operata in relazione tecnica, su indicazione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la precisazione che "in sede di definizione dei rapporti convenzionali il proprietario privato dovrà assicurare un adeguato abbattimento del canone di locazione in relazione all'entità delle risorse ricevute e impiegate, poste a carico del Fondo, per l'esecuzione dei predetti interventi"; ma tale precisazione si correla ad un caso specifico e non esaustivo.

Con riferimento all'articolo 4 del d.d.l., relativo all'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili, le osservazioni del Servizio Bilancio sono attinenti alle risorse da utilizzare per il funzionamento dell'Osservatorio.

In primo luogo si conferma che solo nella relazione tecnica si specifica che non sono previsti per i componenti dell'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili compensi e riconoscimento di gettoni di presenza.

Si ritiene che il decreto previsto dall'articolo 4, comma 5, relativo all'organizzazione e al funzionamento dell'Osservatorio, rappresenti la sede naturale per prevedere espressamente l'assenza di compensi e riconoscimento di gettoni di presenza per i componenti dell'Osservatorio.

Su indicazione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato al fine di assicurare l'invarianza finanziaria della norma, il comma 2 del predetto articolo 4 è stato sostituito con il seguente: "Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù."

Ad ulteriore conferma di quanto sopra, si fa presente che l'articolo 6, comma 3, come già indicato nella relazione tecnica, prevede che dall'attuazione del disegno di legge in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per adempiere ai compiti assegnati dal presente disegno di legge all'Osservatorio, si provvede attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse strumentali ed economiche, allo stato già in dotazione all'Osservatorio medesimo, nonché, ove necessario, di quelle previste dall'articolo 4, comma 2. Pertanto, ai nuovi compiti affidati all'Osservatorio si fa

fronte con le risorse finanziarie e strumentali già assegnate allo stesso e al Dipartimento, ai sensi della normativa prima richiamata, come richiesto, si ripete, dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Da ultimo, il Servizio Bilancio richiama le disposizioni dell'articolo 5 dove si prevede l'estensione di alcune agevolazioni già previste per le associazioni di promozione sociale (APS) dalla Legge 383/2000 anche alle comunità giovanili di nuova formazione.

Le agevolazioni fiscali che il d.d.l. estende alle comunità giovanili sono quelle contenute nel capo III della citata legge 383/2000 ed in particolare agli articoli 20, 21 e 22.

Si tratta in particolare:

- 1) della decommercializzazione (già prevista per le APS) ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi per le attività svolte in attuazione degli scopi istituzionali verso gli associati e loro familiari conviventi;
- 2) delle agevolazioni fiscali in materia di imposta sugli intrattenimenti;
- 3) della disciplina agevolativa (deducibilità e/o detraibilità dalle imposte sui redditi) delle erogazioni liberali.

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze ha chiarito che relativamente alle prime due agevolazioni, si può configurare una rinuncia a maggior gettito, essendo le comunità giovanili di nuova costituzione e dunque non concorrendo queste ultime, allo stato attuale, alle entrate erariali.

In merito alla terza agevolazione, si sottolinea che l'ampliamento della platea di beneficiari rispetto alla possibilità di portarsi in detrazione o deduzione le erogazioni liberali dalle imposte sui redditi non implica di per sé l'aumento del "monte" erogazioni, ma piuttosto una diversa ripartizione delle stesse tra una pluralità di beneficiari. Pertanto, non si ravvisano variazioni in termini di gettito erariale.

Come chiarito in relazione tecnica si ritiene che tali disposizioni agevolative non comportino sostanziali effetti in termini di gettito, considerato il fatto che la quasi totalità dei soggetti destinatari delle erogazioni liberali saranno di nuova costituzione. Infatti è presumibile che l'ampliamento della platea di beneficiari di erogazioni liberali ammesse in detrazione o deduzione ai fini delle imposte sui redditi non implichi di per sé l'aumento del monte "erogazioni", ma piuttosto una diversa ripartizione delle stesse tra una pluralità di beneficiari.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(Cons. Guglielmo Garri)



COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

AVVERTENZA	15
------------------	----

Giovedì 24 giugno 2010.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO:

Disegno di legge recante norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. C. 2505 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e XII) <i>(Esame e conclusione. – Parere con condizioni e osservazioni)</i>	2
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. Testo base C. 2505 Governo e C. 1151 Catanoso <i>(Seguito dell'esame e conclusione)</i>	5
<i>ALLEGATO (Emendamenti approvati)</i>	8

V Bilancio, tesoro e programmazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. C. 2505 e abb. (Parere alle Commissioni I e XII) <i>(Esame e rinvio)</i>	9
<i>ALLEGATO (Documentazione depositata dal Governo)</i>	12

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

AVVERTENZA	15
------------------	----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 1,00



16SMC0003450